

N. 00165/2013 REG.PROV.CAU.

N. 08658/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8658 del 2012, proposto da:

Daniela Casprini Presidente Associazione Vittime della Caccia, Carlo Consiglio Presidente della Lac - Lega per l'Abolizione della Caccia, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Rizzato, con domicilio eletto presso Paola Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari, 13;

*contro*

Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Camba, Tiziana Ledda, con domicilio eletto presso Ufficio Rappresentanza Regione Autonoma Sardegna in Roma, via Lucullo, 24;

*nei confronti di*

Federazione Italiana della Caccia, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Onorato, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. SARDEGNA, Sez. II n. 00353/2012, resa tra le parti, concernente decreto di approvazione calendario venatorio;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna e della Federazione Italiana della Caccia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013 il Cons. Raffaele Prosperti e uditi per le parti gli avvocati Fausto Buccellato su delega dell'avv. Andrea Rizzato, Tiziana Ledda e Alberto Onorato;

Vista l'eccezione inherente la mancata impugnazione della deliberazione del Comitato regionale faunistico;

Considerato:

- che il decreto impugnato emanato dall'Assessore regionale per la Difesa dell'Ambiente ha dato efficacia esterna ad un contenuto provvidenziale determinato dal predetto Comitato, organo della Regione Sardegna ritualmente intimata;
- che il ricorso ha, pertanto, ritualmente impugnato un provvedimento pluristrutturato;

- che il provvedimento impugnato, si è discostato dal parere dell'Ispra in ordine alla protrazione oltre la data del 10 gennaio 2013 della caccia al tordo bottaccio e alla cesena senza adeguata motivazione;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'appello per quanto di ragione (Ricorso numero: 8658/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)